

contributo
unificato
EX 70/2007



ORIGINALE

18316/2014
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Opposizione
a decreto
ingiuntivo

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 25773/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 18316

- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente - Rep. 3276
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere - Ud. 15/05/2014
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere - PU
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25773-2008 proposto da:

COMUNE CASERTA 80002210617 in persona del Sindaco
p.t., domiciliato ex lege in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall'avvocato I FERNANDA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA 00884060526 in persona
del legale rappresentante p.t. della filiale di
Napoli Dott. FRANCESCO , elettivamente

2014
1215

domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio
dell'avvocato MASSIMO, rappresentata e difesa
dagli avvocati BENIAMINO , e DOMENICO
giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

CURATELA FALL CONSORZIO COINFRA 167 ;

- **intimata** -

Nonché da:

CURATELA FALL CONSORZIO INFRASTRUTTURE CO.INFRA. 167
CASERTA, domiciliata ex lege in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall'avvocato GENNARO giusta
procura speciale a margine del controricorso;

- **ricorrente incidentale** -

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA 00884060526 in persona
del legale rappresentante p.t. della filiale di
Napoli Dott. FRANCESCO , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio
dell'avvocato MASSIMO, rappresentata e difesa
dagli avvocati BENIAMINO , DOMENICO
giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente all'incidentale** -

nonchè contro

COMUNE CASERTA ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2728/2007 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/09/2007, R.G.N.
2587/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;

udito l'Avvocato FERNANDA :

udito l'Avvocato DOMENICO :

udito l'Avvocato GENNARIO I :

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso principale,
assorbito quello incidentale;

Svolgimento del processo

1. Con atto del 25 novembre 1994, il Comune di Caserta propose opposizione, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avverso il decreto ingiuntivo n. 3139/94 del 3 novembre 1994 con il quale il Presidente del predetto ufficio giudiziario -, accogliendo in parte la domanda della Montepaschi Factor Spa, gli aveva ordinato di pagare la somma di lire 3.791.840.837 oltre interessi legali per un credito da concessione in materia di lavori pubblici già vantato dal Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. e successivamente ceduto alla Montepaschi in virtù di un contratto di factoring stipulato il 20 dicembre 1991.

La Montepaschi, resistendo alla opposizione, domandò, in via riconvenzionale, il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria e in corso di causa chiese ed ottenne dal giudice istruttore la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

In data 12 gennaio 1995 la Montepaschi propose, nelle forme ordinarie, un'altra domanda giudiziale volta a conseguire la somma di lire 1.906.773.503, negatale in fase monitoria e risultante dalla fattura n. 21 del 9 novembre 1993, emessa a titolo di revisione prezzi sempre nell'ambito del rapporto concessorio.

Il Comune, costituitosi, si limitò ad osservare di non avere approvato la revisione prezzi e di non avere potuto



neppure eseguire i dovuti riscontri, non avendo ricevuto la fattura.

Riuniti i due procedimenti per ragioni di connessione, dopo l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile disposta dal giudice istruttore, con comparsa del 13 marzo 2002 intervenne volontariamente nel processo la curatela del Fallimento del Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. chiedendo - sul presupposto della intervenuta dichiarazione di fallimento del cedente pronunciata con sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. del 9 gennaio 1997 - la risoluzione del contratto di factoring e il pagamento in suo favore delle somme ancora spettanti alla società fallita, in applicazione analogica dell'art. 78 della legge fallimentare, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2. Con sentenza n. 2735/2002, depositata il 3.10.2002, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse la proposta opposizione e, per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivo n. 3139 emesso il 3.11.94; condannò la S.p.A. Montepaschi Factor a rimborsare al Comune di Caserta la somma di € 2.110.685,79, eseguita in dipendenza dell'opposto D.I. a cui fu concessa la provvisoria esecuzione; rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla opposta nel procedimento di opposizione a D.I., nonché le richieste avanzate dalla Curatela del fallimento CO.INFRA. nell'ambito di tale giudizio; dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda della SpA Montepaschi

Factor di cui alla causa riunita n 261/95 RG., nella quale era intervenuta la Curatela del Fallimento CO.INFRA., proposta con atto di citazione notificato al Comune di Caserta il 12.1.95, dichiarando che spetta al giudice amministrativo la cognizione della domanda.

Dopo avere rigettato le eccezioni di novità della domanda sollevate dalla Montepaschi e dalla Curatela, con riferimento alle contestazioni mosse in corso di causa dal Comune sulla regolarità dei lavori eseguiti, richiamando le conclusioni a cui era pervenuto il CTU, il Tribunale ritenne che le fatture dal n. 9 al numero 20 dell'anno 1993 emesse dal Consorzio CO.INFRA. sulla base dei S.A.L. predisposti dalla Direzione dei Lavori e vistati dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un ammontare di lire 3.791.840.837, non documentavano affatto il credito azionato nel procedimento monitorio e comunque non erano esigibili perché relative a opere contabilizzate ma in realtà non eseguite oppure realizzate in eccesso, cioè mai autorizzate e non rientranti nella previsione di spesa o negli obblighi contrattuali assunti dal Comune di Caserta, oppure realizzate da privati e precisamente dalle cooperative edilizie. Rilevò ancora la nullità, per contrasto con norme imperative ex art. 1418 cc, dei S.A.L. attestanti la contabilizzazione di opere eseguite in aggiunta o eseguite in eccesso senza autorizzazione del committente e ravvisò nella vicenda fatti di rilevanza penale.

Dalla ritenuta insussistenza della pretesa creditoria della Banca il Tribunale fece poi discendere l'infondatezza della pretesa della curatela rigettando la relativa domanda.

3. Contro la decisione, con atto del 22.5.2003, la Banca Montepaschi propose appello chiedendo:

a) di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, perché inammissibile, improponibile, infondata, in fatto ed in diritto;

b) di accertare l'esistenza del credito della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e condannare, pertanto, il Comune di Caserta a corrispondere, in favore dell'appellante, la somma di € 2.749.385,45 oltre accessori;

c) condannare il Comune di Caserta al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria;

d) dichiarare che il pagamento della revisione prezzi rientrava nella giurisdizione dell'A.G.O. e conseguentemente, rimandare le parti innanzi allo stesso Tribunale per l'accertamento dell'esistenza del diritto alla corresponsione della revisione prezzi e per la quantificazione di questa;

e) rigettare la domanda proposta dal Fallimento CO.INFERA, perché inammissibile, improponibile, tardiva ed infondata, in fatto ed in diritto.

Resistette l'Ente locale concludendo per il rigetto dell'impugnazione.



La Curatela fallimentare, costituitasi spiegò appello incidentale insistendo nella domanda di risoluzione del contratto di factoring e di pagamento in suo favore delle somme ancora dovute dal Comune di Caserta in base al contratto e per il resto aderì alle censure mosse dalla Banca contro la sentenza.

4. La Corte d'appello di Napoli, sull'appello avverso la sentenza n. 2735/2002 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa, nei confronti del Comune di Caserta e della Curatela del Fallimento CO.INFRA. 187 nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto,

a- ha dichiarato la giurisdizione ordinaria in ordine alla domanda di revisione prezzi avanzata dalla Spa Montepaschi Factor con atto di citazione del 12.1.1995 ed ha rimandato le parti davanti al primo giudice;

b - ha rigettato l'appello nella parte relativa alla domanda di rivalutazione monetaria; ha accolto per quanto di ragione i restanti motivi di appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3139 del 3.11.1994 emesso dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

c - ha dichiarato assorbito e in ogni caso rigettato l'appello incidentale spiegato dalla Curatela del Fallimento;

d - ha dichiarato compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

5. Propone ricorso per cassazione il Comune di Caserta con tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Resiste con controricorso e propone contestuale ricorso incidentale la Curatela del Fallimento Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. 167 Caserta che presenta memoria.

Resiste con controricorso al ricorso incidentale la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Motivi della decisione

6. I ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

7. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «erronea interpretazione del contratto e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 2699 e 2700 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»

Ad avviso del ricorrente Comune di Caserta la Corte d'appello ha errato nel ritenere che gli Stati di Avanzamento predisposti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti anche dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale siano atti pubblici, con la conseguenza che la loro efficacia probatoria non può essere messa in discussione se non con querela di falso.

Il suddetto Comune afferma invece che avendo il rapporto intercorso fra esso e il Consorzio CO.INFRA., natura

privatistica, l'attività svolta dal direttore dei lavori e i S.A.L. da lui redatti non possono costituire piena prova ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. Detti S.A.L. hanno dunque, a suo avviso, valore di mere dichiarazioni provenienti dalla stessa impresa che ha nominato il direttore dei lavori e non può essere attribuito loro valore di pubblica fede per il solo fatto di essere stati vidimati dall'ingegnere capo designato dall'Ente pubblico.

7.1. Il motivo è infondato.

L'impugnata sentenza ha rilevato che il Comune di Caserta, nel suo atto introduttivo, non contestava la pretesa creditoria ma sosteneva di non aver ricevuto le fatture e di avere una temporanea difficoltà a reperire le somme necessarie.

Nel corso della causa il suddetto Comune ha adottato una linea difensiva diversa, introducendo una generica contestazione.

L'impugnata sentenza è giunta alla conclusione che dalla documentazione in atti emerge che alle fatture corrispondono stati di avanzamento vistati dal direttore dei lavori e controfirmati dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale. Tali sottoscrizioni sono sufficienti a far ritenere eseguiti i lavori stessi.

Questo assunto della corte è corretto.



Infatti, per costante giurisprudenza, gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla Pubblica Amministrazione sono atti pubblici e non certificazioni amministrative perché formati, come nel caso in esame, da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della Pubblica Amministrazione (Cass. pen., 13 febbraio 1986, n. 5562).

Nel caso in esame poi nessuna querela è stata proposta in relazione a tali documenti e quindi gli stessi non sono privi di efficacia probatoria qualificata loro attribuita dalla legge.

Il ricorrente pur denunciando una insussistente violazione di legge affronta una questione di fatto sulla quale si è pronunciata con adeguata motivazione la Corte d'appello. È giurisprudenza consolidata in tal senso che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze

del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197).

Nel nostro caso il ricorrente pretende invece una valutazione di merito, diversa da quella effettuata dalla Corte d'appello, che non è possibile effettuare in questa sede di legittimità.

8. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'(art.) 1988 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»

Secondo il Comune ricorrente la Corte d'appello ha errato nel considerare come ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la delibera del 3.11.1993, n. 1026, con la quale il Commissario Straordinario accettò la cessione dei crediti futuri del CO.INFRA., senza sollevare alcuna contestazione.

Ritiene altresì il ricorrente che la norma di cui all'art. 1998 c.c. regolamenta, nell'ambito delle promesse unilaterali, la promessa di pagamento e la ricognizione del debito, quali figure negoziali che dispensano colui in favore del quale è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume, pertanto, esistente sino a prova contraria.



8.1. Il motivo è infondato.

Circa la pretesa violazione della norma di cui all'art. 1988 c.c., nel senso che la delibera commissariale del 3 novembre 1993 non avrebbe dovuto essere intesa dal giudice di merito quale ricognizione di debito con effetti obbligatori per il Comune, occorre evidenziare, innanzitutto, che la disciplina di cui alla suddetta norma è applicabile anche agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedurali che ne condizionano la validità e l'efficacia.

Nella concreta fattispecie il giudice di merito ha identificato nella delibera commissariale del 3 novembre un negozio unilaterale ricognitivo del debito con relativa cessione del credito.

Quest'ultima non è incompatibile con la ricognizione del debito. È ben possibile infatti che quando vi sia incertezza sull'entità del debito venga prima effettuata la ricognizione del debito e poi la cessione del credito.

Nella specie la cessione del credito è stata preceduta dalla ricognizione e la relativa duplice e distinta volontà è stata accertata dal giudice di merito in modo da non contraddire i principi di diritto.

Pertanto la censura del ricorrente relativa alla violazione di legge (art. 1988 c.c.) è meramente apparente, riguardando invece una valutazione del materiale probatorio, insindacabile in questa sede di legittimità.



9. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale ommesso ogni valutazione delle prove offerte in I grado dal ricorrente Comune di Caserta.»

Secondo quest'ultimo il giudice d'appello avrebbe errato nell'escludere ogni valenza probatoria alla consulenza tecnica ed a non esaminare le risultanze dell'elaborato peritale.

9.1. Il motivo è infondato.

L'impugnata sentenza, ritenendo pienamente dimostrata l'avvenuta esecuzione dei lavori in base agli stati di avanzamento vistati dal Direttore degli stessi e controfirmati dal direttore dell'Ufficio tecnico comunale, ha ritenuto di non dover prendere in considerazione la c.t.u. perché il materiale probatorio acquisito era sufficiente a provare il credito azionato con il decreto ingiuntivo.

La decisione della Corte d'appello è dunque basata su apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati, non sindacabili in questa sede di legittimità.

Per contro, le argomentazioni della ricorrente non dimostrano vizi della sentenza impugnata inquadrabili nel n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ma si sostanziano nella critica del contenuto decisorio della sentenza stessa.

10. Prima di esaminare il ricorso incidentale del Fallimento CO.INFRA. bisogna esaminare la eccezione di inammissibilità di tale ricorso sollevata dalla Banca M.P.S..

Sostiene la Banca che il ricorso incidentale del Fallimento non è correlato al gravame principale del Comune di Caserta, dal momento che esso è rivolto nei confronti di un capo della sentenza completamente autonomo rispetto a quello proposto dall'Ente.

Pertanto l'impugnazione incidentale tardiva, nel caso in esame, sarebbe inammissibile perché l'impugnazione verte su un rapporto completamente distinto da quello che è oggetto del ricorso principale.

10.1 L'eccezione è infondata.

L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello

investito dall'impugnazione principale. (Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640).

Nel caso in esame l'appello incidentale tardivo del fallimento CO.INFRA. riguarda una impugnazione rivolta esclusivamente al Comune, ricorrente principale, e non al Monte dei Paschi di Siena.

11. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Curatela del Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. 167 Caserta lamenta «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inammissibilità proposta dalla Curatela relativamente ad un motivo di gravame proposto dalla Banca Monte dei Paschi e comunque per avere rigettato l'appello incidentale della Curatela medesima.»

Sostiene la Curatela che, nel costituirsi in secondo grado, essa aveva espressamente eccepito l'inammissibilità del motivo di appello della banca poiché la risoluzione del rapporto di factoring non era stata oggetto di statuizione della sentenza di primo grado.

Inoltre, con l'appello incidentale la Curatela aveva chiesto l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado con la comparsa di intervento.

Ritiene il ricorrente che l'impugnata sentenza, in motivazione, deduce l'assorbimento del motivo della Banca e

nel dispositivo dichiara assorbito l'appello incidentale della curatela.

Ne conseguirebbe che il rigetto dell'appello incidentale non è motivato.

11.1. Il motivo è infondato.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta infatti la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311).

Nel caso in esame l'impugnata sentenza, accogliendo l'appello della Banca Monte dei Paschi di Siena, ha rigettato implicitamente l'appello incidentale spiegato dalla Curatela perché tutte le questioni ivi poste sono state affrontate nell'atto di appello della Banca M.P.S.

12. Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 78 l.f. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»

Ad avviso del ricorrente la Corte d'appello ha errato nel rigettare l'appello incidentale della Curatela ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame l'art. 78 l.f.

Pertanto la Corte avrebbe dovuto accogliere l'appello incidentale considerando risolto il contratto di factoring e condannare il Comune a pagare alla Curatela tutte le somme dovute e dunque anche quelle portate dal d.i.

12.1. Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza di questa Corte infatti, con riguardo ad un mandato "*in rem propriam*" che integri una cessione di credito con funzione solutoria, ancorché sia seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 legge fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 cod. civ. (Cass., 6 luglio 2009, n. 15797).

Correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto assorbita la domanda della curatela per effetto del rigetto dell'opposizione che fa rivivere il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore della banca creditrice, anche perché il decreto stesso è stato eseguito in epoca antecedente al fallimento, onde non trova applicazione l'art. 78 della l.f.



13. In conclusione i ricorsi riuniti devono essere rigettati con compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra il Comune di Caserta e la Curatela del Fallimento Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. 167 Caserta, per la reciproca soccombenza.

Deve peraltro provvedersi alla liquidazione delle spese tra la Curatela del Fallimento Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. 167 Caserta e la Banca Monte dei Paschi di Siena dal momento che quest'ultima Banca, benché non sia stata destinataria, come si è detto innanzi, di alcuna domanda in questa sede, ha tuttavia ritenuto di dedurre la inammissibilità del ricorso incidentale della Curatela del Fallimento Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. 167 Caserta.

Ritiene dunque il Collegio di compensare, per giusti motivi, le spese del giudizio di cassazione anche fra tali due parti.

Il Comune di Caserta, in ragione della sua soccombenza, va invece condannato, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi riuniti con compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra il Comune di Caserta e la Curatela del Fallimento Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. 167 Caserta per la reciproca soccombenza.

Compensa le spese del giudizio di cassazione anche fra la Curatela del Fallimento Consorzio Infrastrutture CO.INFRA. 167 Caserta e la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 22.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Roma, 15 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Carlo D'Amico

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 AGO 2014
Il Funzionario Giudiziario
INNOCENZO BARTISTA